

**COMUNE DI AIELLO CALABRO**

**(Condizioni di servizio)**

**Richiedere Accesso agli atti**

##

**A chi è rivolto**

Il servizio è rivolto a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).

**Descrizione del Servizio**

L'accesso agli atti è il diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi, al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorire lo svolgimento imparziale.

L'accesso agli Atti può essere:

L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

L' Accesso civico generalizzato (FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013). Serve a promuovere la libertà di informazione e il controllo generalizzato sull’operato delle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita. I controinteressati, chi dall'esercizio dell'accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza, possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

L'Accesso Documentale serve a tutelare gli interessi giuridicamente rilevanti dei destinatari dei procedimenti amministrativi. Sono inammissibili le istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Il diritto di accesso è escluso in assenza di interesse giuridicamente rilevante, per documenti coperti da segreto di Stato, nei procedimenti tributari e in tutti i casi elencati nell’art. 24 della L. 241/1990.

**Accesso al Servizio**

L’istanza deve essere presentata on line e prevede la compilazione del form con i dati richiesti.

L’accesso al servizio richiesto, prevede:

* La presa visione del presente documento;
* L'autenticazione tramite SPID o CIE (carta d’identità elettronica);
* La presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

**Tempi e Scadenze**

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta (30) giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Nel caso in cui nell’ istanza vengono individuati soggetti contro interessati, ai sensi dell ́articolo 5-bis, comma 2, della legge, bisogna dare comunicazione agli stessi. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta il richiedente può´ presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
L´accesso civico di cui all´articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

* la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
* la sicurezza nazionale;
* la difesa e le questioni militari;
* le relazioni internazionali;
* la politica e la stabilità´ finanziaria ed economica dello Stato;
* la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento
* il regolare svolgimento di attività ispettive.

L´accesso di cui all´articolo S, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

* la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
* la libertà e la segretezza della corrispondenza;
* gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d´autore e i segreti commerciali.

 **Costi**

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo e´ gratuito.